SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 novembre 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2020.

Modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernente «Disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

Visto in particolare l'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge, come sostituito dall'art. 35 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, modificato dall'art. 2, comma 45, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che nell'istituire il «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, ora Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti commissioni parlamentari, per stabilire le modalità di erogazione delle risorse iscritte nel predetto Fondo, nonché i criteri in base ai quali finanziare direttamente i comuni interessati;

Visto il combinato disposto del comma 1159, dell'art. 1, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e del comma 969 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» che prevede una assegnazione al «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di 1.000.000,00 euro per l'anno 2018, di 15.000.000,00 euro per l'anno 2019, di 16.000.000,00 euro per l'anno 2020 e di 20.000.000,00 euro per l'anno 2021; questi ultimi importi sono stati ridotti rispettivamente a 15.641.995,00 euro e 19.496.797,00 euro, a seguito del concorso della Presidenza del Consiglio dei ministri al raggiungimento degli obiettivi di manovra di finanza pubblica per il triennio 2020-2022 ed incrementati di 4.000.000 euro, con riferimento all'anno 2020, mediante il DRGS n. 46624/2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, che nomina il professor Giuseppe Conte Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale si è proceduto alla nomina di Ministro senza portafoglio dell'on. prof. Francesco Boccia e di Ministro dell'economia e delle finanze dell'on. prof. Roberto Gualtieri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale all'on. prof. Francesco Boccia è stato conferito l'incarico di Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, concernente le deleghe al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, on. prof. Francesco Boccia, e al Ministro dell'interno, Consigliere di Stato Luciana Lamorgese, in materia di Conferenza Stato città;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011, che ha individuato i criteri per la ripartizione del Fondo tra le tre macroaree dei comuni confinanti con le Regioni Autonome Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché gli ambiti di intervento, le procedure di finanziamento, il monitoraggio degli interventi e le condizioni per la revoca degli stessi;

Visto l'Accordo di Milano, siglato in data 30 novembre 2009 e poi trasfuso nell'art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che prevede, a far data dal 1° gennaio 2010, il subentro delle Province autonome di Trento e Bolzano allo Stato, nel finanziamento delle attività di perequazione in favore dei comuni con essa confinanti;

Considerato che, ai sensi dell'Accordo di Milano e della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono, a titolo di concorso alla finanza pubblica, alle azioni di perequazione a favore dei comuni confinanti con le Province autonome stesse e che, pertanto, detti comuni non sono destinatari dei finanziamenti perequativi previsti dal «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale»;

Considerato , altresì, che la legge del 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e la legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» che hanno assegnato risorse al «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», sono successive alla citata legge 23 dicembre 2009, n. 191 e non prevedono, in alcun modo, che, sull'importo stanziato dal legislatore, debba farsi luogo a una riduzione in ragione del meccanismo perequativo disposto dalla legge del 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), come è invece accaduto per le ripartizioni dei finanziamenti disposti con leggi antecedenti alla legge finanziaria 2010;

Ritenuto, nondimeno, che le risorse del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale» non possano essere ridotte a causa della preesistente legge 23 dicembre 2009, n. 191, in quanto non indirizzate ai comuni confinanti con le Province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del criterio ermeneutico della successione delle leggi nel tempo e della *ratio* istitutiva del Fondo stesso;

Ritenuto necessario provvedere, per quanto sopra, ad emanare un nuovo decreto di definizione dei criteri per il riparto del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale»;

Ritenuto che l'utilizzo del Fondo deve essere volto al finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio e, al contempo, di miglioramento delle condizioni di vita, nonché allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale;

Ravvisata pertanto, l'opportunità di definire, nell'ambito del provvedimento di determinazione delle modalità di erogazione delle risorse del Fondo, anche specifici ambiti di intervento per la realizzazione dei progetti;

Ravvisata l'esigenza di asseverare i comuni confinanti con dette regioni a statuto speciale;

Attesa la competenza attribuita all'Istituto geografico militare, con legge 2 febbraio 1960, n. 68, in materia di cartografia ufficiale dello Stato e disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici;

Vista la nota del 23 gennaio 2008, prot. DAR n. 722, del Dipartimento per gli affari regionali, con la quale è stata richiesta all'Istituto geografico militare la certificazione dei comuni confinanti con le suddette regioni a statuto speciale;

Vista la nota del 23 gennaio 2008, n. 1707, dell'Istituto geografico militare con la quale si certifica l'elenco dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale;

Vista la legge regionale della Regione Veneto 21 febbraio 2014, n. 9, a seguito della quale i comuni di Castellavazzo e Longarone (ambedue confinanti con la regione Friuli-Venezia Giulia), a far data dal 24 febbraio 2014, si sono fusi nel comune di Longarone;

Vista la legge regionale della Regione Veneto 18 febbraio 2016, n. 6, a seguito della quale i Comuni di Pieve d'Alpago (confinante con la Regione Friuli-Venezia Giulia), Farra d'Alpago e Puos d'Alpago, a far data dal 23 febbraio 2016, si sono fusi nel comune di Alpago;

Vista la legge 5 dicembre 2017, n. 182, a seguito della quale il Comune di Sappada, a far data dal 1° gennaio 2018, è stato distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale della Regione Piemonte 21 dicembre 2018, n. 25, a seguito della quale il Comune di Riva Valdobbia (confinante con la Regione Valle d'Aosta), a far data dal 1° gennaio 2019, è stato incorporato nel Comune di Alagna Valsesia (già confinante con la Regione Valle d'Aosta);

Vista la legge regionale della Regione Piemonte 21 dicembre 2018, n. 23, a seguito della quale, a far data dal 1° gennaio 2019, i Comuni di Trausella, Vico Canavese (ambedue confinanti con la Regione Valle d'Aosta) e Meugliano, si sono fusi nel Comune di Valchiusa;

Considerato che, sulla base di quanto espresso nei precedenti considerata, l'elenco dei comuni confinanti delle macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, al 28 dicembre 2018, risultano quelli di cui all'allegato 1 al presente decreto;

Ritenuto di non dovere penalizzare i comuni di confine che, a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56, hanno portato a compimento il percorso della fusione o dell'incorporazione in un altro comune, attribuendo a questi nuovi comuni una quota del finanziamento proporzionale al numero dei comuni di confine in essi confluiti;

Viste la nota del 23 dicembre 2019, prot. DAR 20082, di richiesta del concerto, indirizzata al Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze e la risposta del 13 febbraio 2020, prot. 2623, che ha espresso il concerto sul testo del decreto, formulando delle osservazioni cui si è dato seguito nel testo;

Accolta la richiesta dell'ANCI di modifica del comma 3, dell'art. 11, espressa nell'ambito dei lavori preparatori della seduta del 12 marzo 2020 della Conferenza unificata, di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso della seduta del 12 marzo 2020 e riportato nel repertorio degli atti n. 22/CU del 12 marzo 2020;

Sentita la competente Commissione parlamentare del Senato che nel corso della seduta del 24 giugno 2020 ha espresso il proprio parere favorevole;

Sentita la V Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati che, nella riunione del 9 luglio 2020, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto con la condizione che, all'art. 9, il comma 4 fosse sostituito con il seguente: 4. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato; sostituzione effettuata nel testo;

Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. La dotazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come sostituito dall'art. 35, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, modificato dall'art. 2, comma 45, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, di seguito denominato «Fondo», è destinata al finanziamento di specifici interventi finalizzati allo sviluppo economico e sociale.
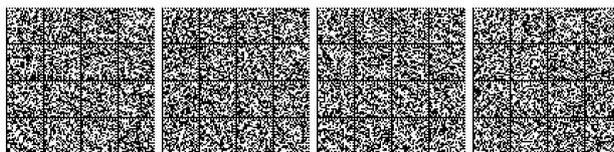
2. Per «aree territoriali svantaggiate confinanti» si intendono i comuni il cui territorio confina con quello delle regioni a statuto speciale.

3. Per «macroarea» si intende il complesso dei comuni confinanti con una stessa regione autonoma.

4. Per «interventi» si intendono tutte le iniziative strutturate nelle quali sono identificati obiettivi, risorse da impiegare, modalità e tempi di attuazione.

5. La finalizzazione allo sviluppo economico e sociale, in conformità all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, concerne la realizzazione di infrastrutture ovvero l'organizzazione e il potenziamento dei servizi relativi alle funzioni dei comuni, anche volti a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona ed il miglioramento della qualità della vita.

Art. 2.

Destinatari del Fondo

1. I destinatari del Fondo sono i comuni i cui territori confinano con le Regioni Autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e costituiscono rispettivamente la macroarea Valle d'Aosta e la macroarea Friuli-Venezia Giulia.

2. I comuni confinanti con le Province autonome di Trento e Bolzano non partecipano al finanziamento, a valere sul Fondo, ai sensi dell'art. 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

3. I comuni beneficiari sono elencati nell'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante; nell'allegato è anche indicata la macroarea di appartenenza per ciascun comune e l'eventuale fusione, avvenuta tra comuni di confine (in Alpago e Valchiusa non tutti i comuni della fusione sono di confine).

Art. 3.

Criteri per la ripartizione del Fondo

1. Le risorse del Fondo sono ripartite fra le due macroaree costituite dai territori confinanti con:

a) la Regione Autonoma Valle d'Aosta;

b) la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata, tenendo conto della popolazione e della superficie dei comuni appartenenti a ciascuna macroarea, in misura del 42,5 per cento, per la macroarea Valle d'Aosta, e del 57,5 per cento per la macroarea Friuli-Venezia Giulia.

3. Le eventuali somme, derivanti da residui, economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e revoche, integrano la dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi.

4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sono definite, sulla base delle disposizioni del presente decreto e degli importi disponibili, le somme destinate a ciascuna macroarea.

Art. 4.

Ambiti di intervento

1. Gli interventi finanziabili con le risorse del Fondo devono essere finalizzati ai seguenti ambiti:

a) progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali:

1) per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente;

2) per ristrutturazioni e ricostruzioni edilizie (di edifici pubblici);

3) per il risparmio energetico e l'uso delle energie rinnovabili;

4) per il miglioramento della viabilità comunale e intercomunale;

5) per la realizzazione di piste ciclabili, sentieri e parchi giochi;

b) progettazione e realizzazione di servizi:

6) socio-sanitari;

7) di assistenza sociale;

8) scolastici;

9) di trasporto;

10) di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;

11) di diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di *e-government*;

12) di telecomunicazione;

13) di promozione: del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;

14) di sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali.

2. Tutti gli interventi, anche quelli finalizzati alla realizzazione ed implementazione di servizi, devono prevedere la destinazione di almeno il 50 per cento del finanziamento alla realizzazione di infrastrutture.

Art. 5.

Limitazioni di finanziamento

1. Al fine di garantire l'accesso al contributo finanziario di tutti i comuni beneficiari, per ciascuna macroarea, il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun intervento è determinato dal rapporto tra le risorse disponibili e il numero complessivo dei comuni individuati nell'allegato 1, tenendo conto che per i comuni che hanno portato a compimento il percorso della fusione o dell'incorporazione in un altro comune, a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56, sarà conteggiato il numero dei comuni di confine in essi confluiti e il limite massimo di finanziamento ammissibile sarà proporzionalmente definito.

Art. 6.

Progettazione e realizzazione degli interventi

1. Con il fondo è finanziata sia la progettazione che la realizzazione degli interventi.

2. La erogazione degli importi destinati alla realizzazione avverrà una volta conclusa la fase approvativa della progettazione degli interventi.

Art. 7.

Domanda di finanziamento

1. Le domande di finanziamento possono essere presentate dai comuni di cui all'allegato 1, da una loro aggregazione o dalla unione di comuni che li rappresenta.

2. In caso di aggregazione, gli importi saranno proporzionati al numero di comuni confinanti aggregati, tenendo conto di quanto definito nell'art. 5.

3. Gli interventi possono anche prevedere cofinanziamenti; in questo caso il/i comune/i devono garantire il cofinanziamento con delibera comunale al momento della richiesta.

4. Le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento, le condizioni e le modalità di erogazione del fondo sono definite con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle disposizioni del presente decreto; il provvedimento può disporre che gli interventi siano riferiti a più annualità del Fondo.

Art. 8.

Verifica di rispondenza degli interventi presentati ai criteri di finanziamento

1 L'ammissione al finanziamento degli interventi è subordinata alla verifica della corrispondenza tra i contenuti e gli obiettivi dei progetti presentati e gli ambiti di intervento di cui all'art. 4, nonché al soddisfacimento delle condizioni esposte nel provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, relativo alle modalità di presentazione delle domande di cui all'art. 7.

2 La verifica è svolta da un'apposita commissione, come indicato nell'art. 9.

Art. 9.

Commissione per la verifica

1. Ai fini della verifica di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento, è istituita, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, una commissione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Tale commissione è presieduta dallo stesso Capo del Dipartimento e composta da altri quattro membri, di cui due dirigenti in servizio presso il Dipartimento medesimo e due esperti di comprovata esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale designati dalla Conferenza unificata.

2. La commissione, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento, redige l'elenco dei comuni ammessi al finanziamento per ciascuna delle due macroaree.

3. Il supporto alla commissione è garantito da una segreteria tecnica composta da personale interno al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

4. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Art. 10.

Pubblicazione degli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento

1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, sono pubblicati gli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento per ogni macroarea e le relative quote di finanziamento.

2. Gli elenchi vengono pubblicati sul sito ufficiale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro cinque giorni successivi all'approvazione.

3. La pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1 vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di verifica di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento.

Art. 11.

Procedure di finanziamento

1. Nell'ambito dell'importo derivante dal riparto, potranno essere finanziati interventi per i quali la progettazione deve essere svolta ed interventi per i quali la progettazione, all'ultimo livello previsto dalle norme, è già stata predisposta ed approvata.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, di cui all'art. 10, i comuni che hanno richiesto il finanziamento per un intervento per il quale la progettazione, all'ultimo livello previsto dalle norme, è già stata predisposta ed approvata, devono presentare la progettazione e la relativa documentazione di approvazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
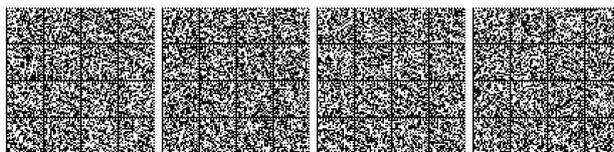
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, di cui all'art. 10, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede, con un primo decreto di liquidazione, ad erogare ai comuni beneficiari che hanno presentato la documentazione di approvazione ultima della progettazione, il 100 per cento dell'importo assegnato e, per gli altri comuni, un importo pari al 20 per cento dell'importo assegnato per lo svolgimento della progettazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 4.

4. I comuni cui è stata finanziata la progettazione dell'intervento, non appena questa sia stata approvata all'ultimo livello, provvedono a trasmetterla, unitamente alla documentazione di approvazione, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con cadenza bimestrale, provvede alla erogazione degli importi, a saldo, ai comuni che, nel frattempo, hanno trasmesso la progettazione e la relativa documentazione di approvazione all'ultimo livello previsto.

6. La progettazione deve essere avviata entro sei mesi dalla ricezione della prima erogazione e ne deve essere data comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; in caso di mancato avvio entro tale data, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie dispone la revoca del finanziamento.

7. La progettazione deve essere approvata e trasmessa al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie entro trentasei mesi dalla data di ricezione del primo finanziamento, pena la decadenza dal diritto di ricevere la seconda parte del finanziamento previsto e la revoca degli importi erogati con il primo finanziamento e non utilizzati.

Art. 12.

Monitoraggio e revoca degli interventi

1. La valutazione della conformità, rispetto al progetto presentato, degli interventi finanziati e la verifica della realizzazione degli obiettivi dello stesso è eseguita dalle regioni competenti in raccordo con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, del presente articolo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, può stipulare, con le regioni interessate, specifici protocolli d'intesa per disciplinare le attività di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, nonché quelle di rendicontazione delle spese sostenute.

3. Entro trenta giorni dalla data di realizzazione del progetto, il referente indicato dal comune che ha chiesto il finanziamento, deve comunque predisporre una relazione finale corredata dalla rendicontazione delle spese effettuate.

4. Nel caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 1, del presente articolo, le regioni competenti, sentiti i soggetti destinatari dei finanziamenti, trasmettono una documentata relazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie proponendo la revoca del finanziamento statale in tutto o in parte. A seguito dell'accettazione della proposta di revoca, il Dipartimento provvede a richiedere ai soggetti destinatari dei finanziamenti la restituzione delle risorse erogate.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria del Fondo è iscritta in apposito capitolo del Centro di responsabilità n. 7, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
BOCCIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2395

ALLEGATO *1*
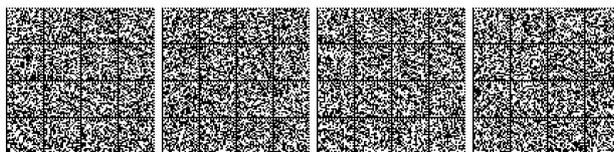
Comuni confinanti appartenenti alle macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia

Numero	macroarea	Comuni beneficiari	
1		Alagna Valsesia	Incorporazione che ha coinvolto due comuni di confine
2		Andorno Micca	
3		Biella	
4		Callabiana	
5		Carema	
6		Ceresole Reale	
7		Graglia	
8		Locana	
9		Noasca	
10	Valle d'Aosta	Piedicavallo	
11		Pollone	
12		Quincinetto	
13		Rassa	
14		Ronco Canavese	
15		Sagliano Micca	
16		Settimo Vittone	
17		Sordevolo	
18		Traversella	
19		Valprato Soana	
20		Valchiusa	Fusione che ha coinvolto due comuni di confine
1		Alpago	Fusione che ha coinvolto un comune di confine
2		Annone Veneto	
3		Chies d'Alpago	
4		Cinto Caomaggiore	
5		Cordignano	
6		Domegge di Cadore	
7	Friuli-Venezia Giulia	Fossalta di Portogruaro	
8		Fregona	
9		Gaiarine	
10		Gorgo al Monticano	
11		Gruaro	
12		Longarone	Fusione di due comuni di confine
13		Lorenzago di Cadore	
14		Mansuè	
15		Meduna di Livenza	
16		Ospitale di Cadore	
17		Perarolo di Cadore	
18		Pieve di Cadore	
19		Portobuffolè	
20	Friuli Venezia Giulia	Pramaggiore	
21		San Michele al Tagliamento	
22		Santo Stefano di Cadore	
23		Sarmede	
24		Soverzene	
25		Tambre	
26		Teglio Veneto	
27		Vigo di Cadore	

20A06375

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Carbone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Carbone (Potenza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

II consiglio comunale di Carbone (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

II dott. Francesco Salvatore Nigro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addi 10 novembre 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carbone (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 23 settembre 2020, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il Prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 24 settembre 2020.

Considerato che nel suddetto ente non pub essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrita strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carbone (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Salvatore Nigro, funzionario economico finanziario in servizio presso la Prefettura di Potenza.

Roma, 7 novembre 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A06377

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 novembre 2020.

Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2021, nonché valore della percentuale di variazione - anno 2020 e valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2019.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;
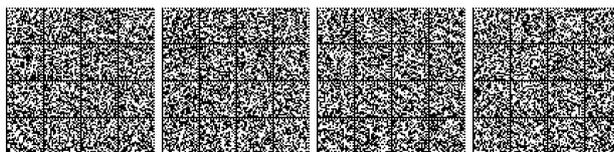
Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 15 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 278 del 27 novembre 2019, concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2019 e valore definitivo per l'anno 2018»;

Visto l'art. 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 5 novembre 2020, dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2018 ed il periodo gennaio-dicembre 2019 è risultata pari a + 0,5;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2019 ed il periodo gennaio-dicembre 2020 è risultata pari a – 0,3 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 una variazione dell'indice pari rispettivamente a + 0,1; 0,0 e + 0,2;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2021, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2019 è determinata in misura pari a + 0,5 dal 1° gennaio 2020.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2020 è determinata in misura pari a 0,0 dal 1° gennaio 2021, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2020

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CATALFO

20A06376

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 24 novembre 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'articolo 30;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 novembre 2020, n. 280, avente efficacia dall'11 novembre 2020 e per un periodo minimo di 15 giorni;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 23 novembre 2020 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, dal quale risulta che "I dati relativi alla settimana di monitoraggio 16-22 novembre 2020 sono al momento in fase di ricezione e verifica. (…) Pertanto (…) è previsto un nuovo aggiornamento relativo alla classificazione del rischio nella giornata di venerdì 27 novembre 2020" e che "(…) in base all'ultima classificazione del rischio realizzata il giorno 20 novembre, la quasi totalità delle regioni/PA italiane sono collocate a livello di rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile. È raccomandabile con questi livelli di rischio mantenere le misure di restrizione raccomandate fino alla caratterizzazione di uno scenario epidemiologico più favorevole";

Visto il verbale n. 130 della seduta del 23 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto, quindi, necessario reiterare le misure di cui all'ordinanza del 10 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020, fatto salvo l'accertamento della permanenza di una delle regioni e della provincia autonoma di Bolzano per quattordici giorni consecutivi in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive con conseguente nuova classificazione;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Basilicata, Liguria, Umbria e della Provincia autonoma di Bolzano;

E m a n a
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento del contagio nelle Regioni Basilicata, Liguria, Umbria e della Provincia autonoma di Bolzano

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, l'ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020, relativa alle Regioni Basilicata, Liguria, Umbria ed alla Provincia autonoma di Bolzano, è rinnovata fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2252

20A06541
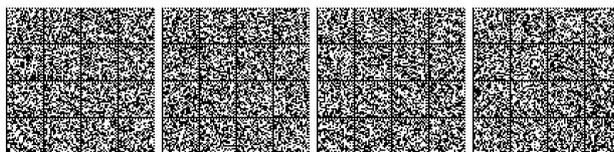
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 novembre 2020.

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Coop.Tre società cooperativa», in Viterbo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Considerato, come emerge dal verbale di ispezione straordinaria, che la società cooperativa non persegue lo scopo mutualistico, in quanto i soci non partecipano alla vita sociale e sono estranei alla gestione societaria, riducendo lo scambio mutualistico alla mera prestazione lavorativa;

Considerato che in data 13 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Vista la nota acquisita agli atti in data 1° marzo 2019 con cui il legale rappresentante della società ha formulato le proprie controdeduzioni;

Vista la nota con la quale che questa Autorità di vigilanza, ritenendo che sussista da parte della cooperativa il mancato perseguimento dello scopo mutualistico, ha comunicato alla stessa di dover procedere con l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la nota del 14 gennaio 2020 con la quale l'associazione di rappresentanza ha segnalato la terna di professionisti disposti ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della procedura in questione;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 24 luglio 2020, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo del dott. Matteo Cuttano;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop.Tre società cooperativa», con sede in Viterbo (VT) c.f. 01893950566, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Cuttano, nato a Troia (FG) il 30 marzo 1962 (codice fiscale CTTMTT62C30L447U), domiciliato in Roma (RM), via Chiana, n. 48 presso Studio Scarabotti.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A06279

DECRETO 4 novembre 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Flying Team società cooperativa», in Piacenza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 23 dicembre 2016, n. 185/SAA/2016 con il quale la società cooperativa «Flying Team società cooperativa» con sede in Piacenza (PC) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Giuseppe Capone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 26 settembre 2018 con la quale l'avv. Giuseppe Capone rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Daniela Savi, nata a Piacenza (PC) il 13 gennaio 1970 (c.f. SVADNL70A53G535D) ed ivi domiciliata in via Cavour, n. 43, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Flying Team società cooperativa» con sede in Piacenza (PC) (c.f. 01287100331), sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 23 dicembre 2016, n. 185/SAA/2016, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Capone, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A06280

DECRETO 4 novembre 2020.

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Le.Le società cooperativa», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 24 luglio 2020, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo del dott. Andrea Mazzai;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Le.Le società cooperativa», con sede in Padova, (codice fiscale 04226770289), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Mazzai, nato a Negrar (VR) il 10 giugno 1980, (codice fiscale MZZ NDR 80H10 F861P), domiciliato in Verona (VR), Via Umbria n. 4.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A06281

DECRETO 4 novembre 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Multiservizi 2000 società cooperativa sociale», in Supino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 7 giugno 2017, n. 101/SAA/2017 con il quale la società cooperativa «Multiservizi 2000 società cooperativa sociale» con sede in Supino (FR) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Stefano Zunarelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 12 luglio 2017 con la quale il dott. Stefano Zunarelli rinuncia all'incarico di commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, n. 196/SAA/2017 con il quale l'avv. Stefano Guidotti è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa in oggetto, in sostituzione del dott. Stefano Zunarelli, rinunciatario;

Vista la nota del 7 ottobre 2019 con la quale l'avv. Stefano Guidotti si è dimesso dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conforme-

mente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonello Capua, nato a Frosinone (FR) il 1° novembre 1973 (c.f. CPANNL73S01D810R) ed ivi domiciliato in via Mola Vecchia n. 2/A, 6 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Multiservizi 2000 società cooperativa sociale» con sede in Supino (FR) (c.f. 02161880600) sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale del 7 giugno 2017, n. 101/SAA/2017, in sostituzione dell'avv. Stefano Guidotti, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A06282

DECRETO 4 novembre 2020.

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Nabucco società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di gestione commissariale nei confronti della società cooperativa «Nabucco società cooperativa»;

Considerato, come emerge dal verbale di mancata revisione, che il legale rappresentante si è sottratto alla vigilanza e che l'ultimo bilancio depositato presso la Camera di commercio, relativo all'esercizio 2015, presenta delle pendenze attive da liquidare;

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, anche in applicazione di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 936 - modifica art. 12, comma 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nabucco società cooperativa» con sede in Bologna (BO) (codice fiscale 03441661208), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Lisa Scandali, nata a Ancona (AN) l'8 novembre 1985 (codice fiscale SCNLSI85S48A271G), domiciliata in Bologna (BO), Via del Porto n. 28, presso lo studio dell'avv. Damiani.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A06283

DECRETO 4 novembre 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Progetto Lavoro società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il D.D. del 6 maggio 2019 n. 9/SGC/2019 con il quale la «Progetto Lavoro società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile il dott. Giuseppe Pisano ne è stato nominato commissario governativo;

Vista l'istanza con la quale il commissario governativo richiede la liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla relazione informativa pervenuta a questa Direzione generale in data 18 luglio 2019 nella quale il commissario governativo ha evidenziato le difficoltà riscontrate nel prendere in consegna la gestione dell'ente e con la quale ha comunicato la situazione patrimoniale dell'ente dalla quale si rileva uno stato di insolvenza in quanto, da un attivo pari a euro 105.694,54 si rileva un disavanzo patrimoniale pari ad euro 1.301.093,67 e un patrimonio netto di euro - 1.195.399,13;

Considerato che in data 7 gennaio 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Progetto Lavoro società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma, c.f. 03626670610 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Arianna Pelagaggi, nata a Frascati (RM) il 30 ottobre 1974 (c.f. PLGRNN74R07D773U) e residente in Albano Laziale (RM), Via Rossini, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A06286

DECRETO 4 novembre 2020.

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Edil Patria Due - società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Edil Patria Due - società cooperativa»;

Considerato, come emerge dal verbale di ispezione straordinaria, che la cooperativa si è sottratta all'attività di vigilanza, non consentendo agli ispettori di svolgere l'accertamento;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Vista l'istruttoria effettuata da questa Autorità di vigilanza, che ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, anche in applicazione di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 936 - modifica art. 12, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 24 luglio 2020, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo del rag. Gianluca Bolognesi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edil Patria Due - società cooperativa», con sede in Bologna (BO), (codice fiscale 03188991206), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Gianluca Bolognesi, nato a Cesena (FC), il 5 gennaio 1966 (codice fiscale BLG GLC 66A05 C573Y) ed ivi domiciliato in via Bel Bacio n. 910.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A06287

DECRETO 4 novembre 2020.

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Easy Transport società cooperativa», in Calderara di Reno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive da cui si rileva che il legale rappresentante si è sottratto alla vigilanza;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Visto che l'istruttoria effettuata da questa Autorità di vigilanza ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, anche in applicazione di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 936 - modifica art. 12, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Easy Transport società cooperativa», con sede in Calderara di Reno (BO), (codice fiscale 03163861200), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gabriele Pellegrino, nato a Nardò (LE) il 3 dicembre 1978 (codice fiscale PLLGRL78T03F842S) e domiciliato in Bologna (BO), via Santo Stefano, n. 130.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A06288

DECRETO 4 novembre 2020.

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Soc. coop. Fany Servizi», in Valsamoggia - frazione Bazzano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di gestione commissariale nei confronti della società cooperativa «Soc. coop. Fany Servizi»;

Considerato, come emerge dal verbale di mancata revisione, che il legale rappresentante si è sottratto alla vigilanza, e che l'ultimo bilancio depositato presso la Camera di commercio, relativo all'esercizio 2015, presenta delle pendenze attive da liquidare;

Preso atto che sussistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile anche in applicazione di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 936 - modifica art. 12, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Soc. coop. Fany Servizi», con sede in Valsamoggia (BO) - fraz. Bazzano (codice fiscale 03000941207), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Michela Orsini, nata a Bologna (BO), il 2 agosto 1964 (codice fiscale RSNMHL-64M42A944K) ed ivi domiciliata in via Farini, n. 2.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A06289

DECRETO 4 novembre 2020.

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Slk Assistance società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato, come emerge dal verbale di mancata revisione, che il legale rappresentante si è sottratto alla vigilanza e che l'ultimo bilancio depositato presso la Camera di commercio, relativo all'esercizio 2014, presenta delle pendenze attive da liquidare;

Visto che l'istruttoria effettuata da questa Autorità di vigilanza ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, anche in applicazione di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 936 - modifica art. 12, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «SLK Assistance società cooperativa», con sede in Bologna (BO), (codice fiscale 03127521205), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Lisa Scandali, nata a Ancona (AN), l'8 novembre 1985, (codice fiscale SCNLSI85S48A271G), domiciliata in Bologna (BO), via del Porto n. 28, c/o lo studio dell'avv. Damiani.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A06290

DECRETO 4 novembre 2020.

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «N.E.P.A.S.E.F. Natura ecologia piante alimentazione salute erbe e fiori società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico, concluse con la proposta di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «N.E.P.A.S.E.F. Natura ecologia piante alimentazione salute erbe e fiori società cooperativa»;
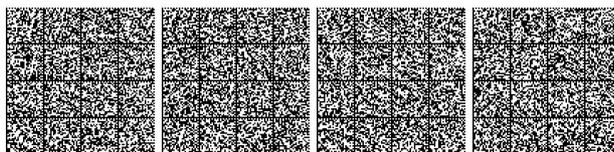
Considerato che la cooperativa non è in grado di raggiungere lo scopo per cui si è costituita, a causa di difficoltà gestionali e che da visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi, essendo l'ultimo bilancio depositato risalente all'esercizio 2014, e che pertanto non si ravvisano i presupposti per la continuità aziendale, tipici dell'istituto di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorità, portando pertanto a conoscenza della cooperativa la nuova proposta sanzionatoria decisa dalla Amministrazione procedente, e che il legale rappresentante della società non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta pertanto trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «N.E.P.A.S.E.F. Natura ecologia piante alimentazione salute erbe e fiori società cooperativa», con sede in Roma, (codice fiscale 12459531005), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Filippo Baglioni, nato a Grosseto il 25 gennaio 1988, (codice fiscale BGLFPP88A25E202M), e domiciliato in Roma, via Pratomagno n. 3.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A06291

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 novembre 2020.

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo. (Ordinanza n. 713).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo;

Considerato che i summenzionati eventi, caratterizzati anche da venti forti e mareggiate, hanno causato fenomeni erosivi, movimenti franosi, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonché alle opere di difesa costiera e alla rete dei servizi essenziali;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna per gli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
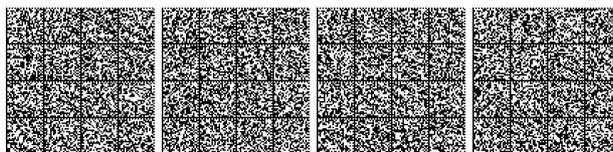
Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario delegato e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui in premessa, il Presidente della Regione Siciliana è nominato commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, delle unioni montane e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi compresi i consorzi di bonifica e le società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Gli interventi necessari per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione coinvolta potranno essere avviati ancora prima dell'approvazione del piano. Con tale piano si dispone anche con procedure di somma urgenza, in ordine agli interventi e alle misure più urgenti volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, nonché alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e alle attività di gestione dei rifiuti, del materiale vegetale, alluvionale, delle terre e delle rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata e con l'indicazione della criticità, il comune, la località, le coordinate geografiche, l'indicazione delle singole stime di costo, nonché il CUP ove previsto dalle vigenti disposizioni.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 5, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, ivi comprese quelle per gli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, ed è sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna. Su richiesta dei soggetti attuatori degli interventi, il commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale anche in formato digitale, da allegare al rendiconto complessivo del commissario delegato.

7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Art. 2.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il commissario delegato identifica entro sessanta giorni dall'approvazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessari per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi e le misure più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo art. 25, trasmettendole alla Regione ed al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 28, comma 1 del richiamato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica per ciascuna misura il comune, la località, la descrizione tecnica e la relativa durata e la criticità, nonché l'indicazione delle singole stime di costo e, per gli interventi di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche il CUP e le coordinate geografiche.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base della modulistica allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:

per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti.
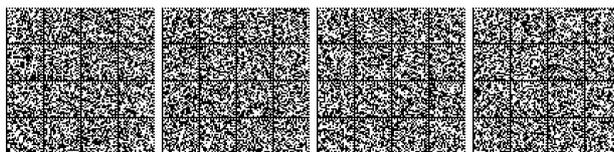
5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20;

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34 ed art. 36 del decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952 n. 328;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 possono essere derogati. Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163;

3. Il commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, è consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;

40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

59, comma 1-*bis*, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;

60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

63, comma, 2 lettera *c)* relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

77, allo scopo di consentire la scelta dei commissari di gara anche tra i soggetti non iscritti all'albo istituito presso l'ANAC;

95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, anche dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
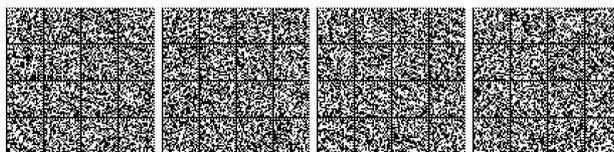
24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;

106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori provvedono, mediante le procedure di cui all'art. 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-*bis* del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Art. 4.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte del commissario delegato e dei soggetti attuatori costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinques* della legge 7 agosto 1990, n. 241
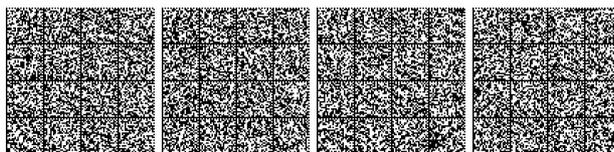
- è rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale; ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che si esprimono entro sette giorni, negli altri casi.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse previste nella delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020 citata in premessa.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. La Regione Siciliana è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 6.

Relazione del Commissario delegato

1. Il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenete anche lo stato di attuazione fisico ed economico del piano, nonché, entro trenta giorni prima della scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it) al seguente link http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/allegati_tecnici.wp

20A06410

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 25 giugno 2020.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Via del mare: collegamento A4-Jesolo e litorali. Parere sullo schema di convenzione della proposta di *project financing* (CUP H41B0900116005). (Delibera n. 24/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE o Comitato, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Visto il nuovo «Piano generale dei trasporti e della logistica», sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1, e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto - CUP e, in particolare:

a) la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, nonché la delibera 29 settembre 2004, n. 24, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

b) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

c) la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la delibera 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità», con la quale questo Comitato, ha, tra l'altro, previsto l'istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, di seguito NARS, presso questo Comitato, istituzione poi disposta con delibera 8 maggio 1996, n. 81;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, e successive modificazioni, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che, su richiesta di questo Comitato o dei Ministri interessati, lo stesso Nucleo esprima parere in materia tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilità, tra cui il settore autostradale;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39, con la quale questo Comitato ha dettato criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine all'allegato infrastrutture alla decisione di finanza pubblica, di seguito DFP, 2010 - 2013, che nella tabella 1, nel testo risultante a seguito dell'intesa con la Conferenza unificata, include l'intervento «A4 Venezia - Trieste ed il sistema turistico del litorale veneto: collegamento con le tratte Meolo, Jesolo e Alvisopoli», intervento che è riportato con la denominazione attualizzata «Superstrada Via del mare: collegamento A4 - Jesolo e Litorali» nell'allegato infrastrutture al documento di economia e finanza, di seguito DEF, 2012, sul quale questo Comitato si è pronunziato con la delibera 21 dicembre 2012, n. 136;

Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 30, con la quale questo Comitato ha approvato il documento tecnico intitolato «Integrazione della delibera n. 39/2007 relativa alla regolazione economica del settore autostradale: requisiti di solidità patrimoniale», disponendone l'applicazione alle nuove concessioni in relazione alle quali, alla data di adozione della delibera medesima, non fosse stato pubblicato il bando di gara ovvero, nei casi in cui è previsto, non si fosse ancora proceduto all'invio delle lettere di invito;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, con la quale il CIPE ha approvato lo schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, e in particolare:

1. l'art. 200, comma 3, il quale prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo documento pluriennale di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

2. l'art. 201, comma 9, il quale prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari - CCASIIP, ha assorbito e ampliato tutte le competenze del previgente CCASGO;

4. l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il MIT provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

5. l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

6. l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono, rispettivamente, che:

6.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

6.2. per gli interventi ricompresi tra le grandi opere già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

6.3. le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle infrastrutture strategiche, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni e, in particolare, di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, con la quale è stato modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012, n. 62;

Vista la legge della Regione del Veneto 9 agosto 2002, n. 15, recante «Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi» ed in particolare l'art. 3, comma 4, a norma del quale «La Giunta regionale, qualora l'autostrada o strada a pedaggio regionale vada a connettersi con altre autostrade nazionali, promuove i necessari accordi con l'ANAS ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista la delibera 30 aprile 2012, n. 56, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare dell'intervento stabilendo, in particolare al punto 2.2, che entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della delibera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avrebbe dovuto sottoporre a questo Comitato lo schema di Convenzione da porre nella documentazione a base di gara e il relativo piano economico finanziario, previo parere del NARS, aggiornato anche sulla base di quanto evidenziato dall'Unità tecnica finanza di progetto, di seguito UTFP, in merito all'esigenza di integrare la documentazione economico finanziaria con un'analisi del traffico in linea con gli standard di settore e di aggiornare le ipotesi sottostanti alla strutturazione finanziaria del progetto a condizioni di accesso al credito più attuali;

Visto il parere NARS 28 marzo 2014, n. 1, la cui acquisizione era stata prescritta dalla suindicata delibera al punto 2.2;

Vista la successiva delibera 18 aprile 2014, n. 20, con la quale questo Comitato aveva espresso il proprio parere sullo schema di Convenzione e sul piano economico finanziario, proposti dal promotore «La Strada del Mare S.r.l.»;

Vista la deliberazione n. SCCLEG/33/2014/PREV, con la quale la Corte dei conti ha ricusato il visto alla succitata delibera di questo Comitato, con riferimento tra l'altro alla mancanza di un atto convenzionale tra la Regione, il Ministero e l'ANAS;

Vista la legge della Regione del Veneto 6 agosto 2015, n. 15, e, in particolare l'art. 4 che detta disposizioni transitorie in materia di revisione delle procedure di finanza di progetto per gli interventi infrastrutturali per la mobilità promossi dalla Regione del Veneto, ai sensi della presente legge regionale, in base alle quali l'intervento in oggetto è stato individuato tra quelli da sottoporre in via prioritaria alla procedura di revisione e verifica di sostenibilità da parte del Comitato scientifico;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT e, in particolare:

1. che l'opera autostradale fa parte del sistema di accessibilità al litorale veneto, collegando direttamente l'autostrada A4 Venezia - Trieste con le località di interesse turistico balneare (Jesolo). L'infrastruttura stradale attraversa il territorio delle Provincie di Treviso e di Venezia, per circa 19 km, partendo dal nuovo casello autostradale di Meolo (in fase di realizzazione), lungo la A4, fino alle porte di Jesolo;

2. che l'opera, di competenza della Regione del Veneto, è prevista quale superstrada a pedaggio da realizzare in regime di concessione, ai sensi della legge regionale n. 15 del 2002: «Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi»;

3. che le tratte in gestione sono di 19 km, di cui 7 km sono di competenza ANAS;

4. che Strade del Mare S.r.l. è il soggetto promotore unico;

5. che il concedente è la Regione del Veneto, con una durata di concessione di quaranta anni a decorrere dall'entrata in esercizio dell'opera;

6. che l'intervento principale è il seguente:

tratto 1: S.R. da 89 casello Meolo a S.S. 14;

tratto 2: dalla S.S. 14 alla S.R. 43;

tratto 3: della S.R. 43 fino a Jesolo;

7. che il costo d'investimento è di 200 milioni di euro circa, con finanziamento privato;

8. che la Regione del Veneto ha emanato il bando di gara per l'affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, della progettazione definitiva ed esecutiva nonché della costruzione e gestione dell'intervento e che in detto bando si è precisato che la sta-

zione appaltante si riserva di comunicare, nelle lettere di invito, le eventuali modifiche apportate allo schema di Convenzione in conseguenza dell'applicazione del punto 2.2 della delibera del Comitato n. 56 del 2012;
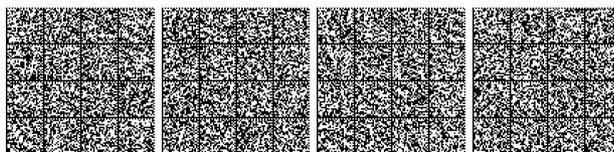
9. che il NARS si era espresso con il parere n. 1 del 2014 ritenendo, in particolare:

9.1 condivisibile la tesi della Regione secondo cui il Piano economico-finanziario, di seguito PEF, non deve essere improntato ai criteri della delibera del Comitato n. 39 del 2007, ma solo risultare conforme ai principi della legge regionale n. 15 del 2002, tenuto conto che l'opera è inserita nel Programma delle infrastrutture strategiche solo ai fini dell'applicazione delle procedure della legge obiettivo e che la valutazione favorevole della proposta del promotore è stata effettuata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 nel testo previgente alle modifiche di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

9.2 di non formulare specifiche osservazioni in ordine ai contenuti del piano economico-finanziario osservando, peraltro, che, trattandosi di un'opera non statale per la quale è stata prevista l'applicazione di un regime tariffario diverso da quello stabilito a livello nazionale, non dovrebbe essere considerata ammissibile alle agevolazioni previste dalla legislazione statale e in particolare alle misure di defiscalizzazione introdotte dall'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dall'art. 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

9.2 di formulare una serie di indicazioni puntuali sullo schema di Convenzione, reputando «opportuno demandare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verificare se la Regione si sia adeguata alle indicazioni che il CIPE riterrà di formulare in recepimento delle proposte avanzate dal NARS»;

10. che la Corte dei conti ha ricusato il visto con deliberazione del 20 novembre 2014 per le seguenti motivazioni:

10.1 la presenza della clausola convenzionale dell'art. 8, comma 2, lettera *b)*, che consentendo la proroga nel caso in cui, nel corso della concessione, si verifichino eventi tali da modificarne l'equilibrio economico finanziario (senza prevedere il preventivo assenso dell'Unione europea), si pone in contrasto con le norme del Trattato dell'Unione europea in tema di concorrenza;

10.2 la mancanza di un atto endoprocedimentale quale l'accordo Regione, ANAS e MIT, come previsto dall'art. 3, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15;

11. che il MIT, nel manifestare la propria disponibilità alla sottoscrizione dell'accordo previsto all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2002, aveva chiesto alla Regione del Veneto con nota della Direzione generale per le strade e le autostrade, prot. n. 58 del 4 gennaio 2018, in qualità di soggetto concedente, di attestare:

a. la propria disponibilità ad espungere dall'art. 8, comma 2 della bozza di Convenzione la lettera *b)*, relativa all'utilizzo della proroga della durata della concessione;

b. la permanenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera in oggetto;

c. il mantenimento della sostenibilità economico-finanziaria delle proposte presentate dai concorrenti in sede di gara, stante il consistente lasso di tempo trascorso dalla loro presentazione;

12. che la Regione del Veneto, con delibera 7 agosto 2018, n. 1183, confermava la propria disponibilità ad espungere dall'art. 8, comma 2, della bozza di Convenzione la lettera *b)*; rinviava, all'esito della procedura di revisione di cui all'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2015, ogni ulteriore valutazione sulla sussistenza del preponderante interesse pubblico alla realizzazione dell'opera; stabiliva che la valutazione in merito alla sostenibilità economico-finanziaria delle proposte presentate dai concorrenti in sede di gara, potesse avvenire solo a seguito del superamento della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti;

13. che il citato intervento risulta ricompreso nel Programma delle infrastrutture strategiche ai soli fini dell'applicazione delle procedure della cosidetta «legge obiettivo»;

14. che la procedura relativa al progetto in esame è stata già avviata alla data del 28 dicembre 2011 e che, quindi, la valutazione favorevole della proposta del promotore è stata effettuata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, con riferimento alla stesura dell'articolo vigente prima delle modifiche apportate dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la deliberazione della Regione del Veneto del 12 luglio 2019, n. 1041, con la quale la Giunta ha confermato il preponderante interesse pubblico alla prosecuzione dell'*iter* di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché ha confermato il parere favorevole alla localizzazione dell'intervento, sentiti i sindaci dei comuni interessati;

Vista la delibera 24 luglio 2019, n. 43, con la quale questo Comitato ha approvato la reiterazione di ulteriori sette anni del vincolo preordinato all'esproprio apposto con la delibera n. 56 del 2012, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell'opera «Via del mare: collegamento A4-Jesolo e litorali»;

Vista la nota 2 marzo 2020, n. 9206, con la quale il Gabinetto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti ha chiesto, ai sensi del punto 2.2 della delibera CIPE n. 56 del 2012, l'iscrizione, all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato, dell'intervento in argomento per l'acquisizione del relativo parere sull'allegato schema di Convenzione della proposta di *project financing* aggiornato;

Vista la nota del 2 marzo 2020, n. 99281, con la quale la Regione del Veneto allega la delibera della Giunta regionale n. 1183 del 2018, lo schema di Convenzione aggiornato e i relativi allegati, facendo presente che la nuova versione dello schema di Convenzione inviato per il richiesto parere è stato adeguato alle prescrizioni contenute nel parere NARS n. 1 del 2014 e dei rilievi della Corte dei conti;
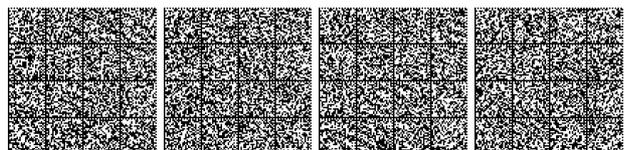
Vista la nota, prot. DIPE n. 1348 del 6 marzo 2020, con la quale il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DIPE, ha comunicato che, all'esito dell'istruttoria effettuata, non ha ritenuto matura la sottoposizione dell'argomento al Comitato per le seguenti motivazioni:

1. non si è conclusa la valutazione sulla sussistenza del preponderante interesse pubblico alla realizzazione dell'opera da parte del Comitato scientifico regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2015, come, peraltro, affermato dalla stessa Regione nella delibera di Giunta regionale n. 1183 del 2018;

2. solo all'esito della verifica di cui al punto 1 potranno essere effettuate le valutazioni in merito alla sostenibilità economico-finanziaria delle proposte presentate dai concorrenti;

3. l'accordo nelle forme di Protocollo d'intesa tra il MIT, ANAS e Regione dovrà essere sottoscritto anch'esso all'esito della valutazione di cui al punto 1;

Vista la nota del 15 aprile 2020, n. 17, con la quale il MIT ha inviato al DIPE un'informativa, con la quale ha fatto presente di essere in attesa delle valutazioni di competenza della Regione del Veneto in seguito alle quali si sarebbe proceduto alla sottoposizione dell'argomento ad una prossima riunione del CIPE;

Vista la nota del 5 maggio 2020, n. 179160, con la quale la Regione del Veneto, allegando la nota del 28 aprile 2020, n. 171135 dell'Avvocatura regionale, ha trasmesso al DIPE, in riscontro alla richiamata nota del 6 marzo 2020, n. 1348, le seguenti considerazioni:

1. la Giunta regionale ha dichiarato, con la deliberazione n. 1041 del 12 luglio 2019, il permanere dell'interesse pubblico alla prosecuzione dell'opera in occasione del rinnovo del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalla costruzione dell'infrastruttura;

2. il Comitato tecnico scientifico svolge funzione consultiva all'organo di governo regionale e non è sovraordinato ad esso, come da deliberazione della Giunta regionale 1° settembre 2015, n. 1149, con la quale è stato attivato il Comitato scientifico presso la segreteria generale della programmazione, al fine di fornire qualificato supporto alle strutture regionali nel procedimento di revisione, a norma dell'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2015, degli interventi infrastrutturali per la mobilità relativi a progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali promossi dalla Regione secondo le previsioni della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15;

3. le valutazioni in merito alla sostenibilità economico-finanziaria delle proposte presentate dai concorrenti non potranno che avvenire solo dopo che saranno conosciute le offerte dei concorrenti e che, quindi, nella presente fase della procedura, è prematuro un esame su tale condizione;

4. la Giunta regionale, con delibera 5 maggio 2020, n. 559 ha approvato lo schema di Protocollo d'intesa «per la connessione con l'autostrada A4 "Venezia-Trieste" e per l'utilizzo di un tratto della S.S. 14 "della Venezia Giulia" ai fini della realizzazione della Superstrada a pedaggio denominata Via del mare», tra MIT, ANAS e Regione;

Vista la nota 5 maggio 2020, n. 18409, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto, inviando la relativa documentazione istruttoria, l'iscrizione, all'ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato, dell'intervento in argomento per l'acquisizione del relativo parere sullo schema di Convenzione della proposta di *project financing*, ai sensi del punto 2.2 della delibera del CIPE n. 56 del 30 aprile 2012, su proposta della Regione del Veneto con nota 5 maggio 2020 n. 179160, inoltrata con nota MIT 5 maggio 2020, n. 4246;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2020, n. 559, con la quale viene approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra MIT, ANAS S.p.a. e Regione del Veneto per la connessione funzionale con l'autostrada A4 «Venezia - Trieste» e per l'utilizzo di un tratto della S.S. 14 «della Venezia Giulia», Variante 1° lotto, ai fini della realizzazione della Superstrada a pedaggio denominata: «Via del mare: collegamento A4-Jesolo e litorali»;

Considerato che nella seduta del CIPE del 14 maggio 2020, si è preso atto dell'informativa del MIT sull'argomento in questione e si è fatto riserva di ulteriori opportuni approfondimenti in merito alla sostenibilità economico-finanziaria della proposta di *project financing*, anche ad esito delle valutazioni del NARS, la cui istruttoria era stata avviata il 6 maggio 2020;

Vista la nota 22 maggio 2020, n. 4906, con la quale il MIT ha integrato la documentazione già inviata con nota n. 18409 sopramenzionata, con lo schema di Protocollo d'intesa sottoscritto tra MIT, ANAS e Regione del Veneto;

Visto il parere del NARS n. 3 del 17 giugno 2020, con il quale il NARS, nel precisare che la Convenzione sarà sottoscritta solo dopo che sarà stata data attuazione alla previsione di cui al punto 2.2 della citata delibera CIPE n. 56 del 2012, ha rappresentato di aver esaurito il proprio compito, pronunciandosi, secondo quanto indicato nel predetto punto 2.2 della richiamata delibera CIPE n. 56 del 2012, con il parere n. 1 del 2014, sul cui contenuto tecnico non ha inciso la delibera della Corte dei conti che ha ricusato il visto e la conseguente registrazione della delibera CIPE n. 20 del 2014 e ha rimesso al Comitato ogni valutazione circa l'attuazione della previsione di cui al sopracitato punto 2.2 della predetta delibera n. 56 del 2012, fatte salve le determinazioni che la Regione del Veneto vorrà assumere in merito alla procedura di gara, tenuto conto del considerevole lasso di tempo trascorso, della sostenibilità economico-finanziaria delle offerte, del collegamento con le altre tratte ed, eventualmente, degli orientamenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito ART, ove conferenti;

Vista la nota DIPE n. 3559-P del 25 giugno 2020, predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Considerato il dibattito svolto durante la seduta odierna del Comitato, nel corso della quale la Regione del Veneto ha ricordato come la procedura di evidenza pubblica sia avviata prima dell'entrata in vigore delle disposizioni che attribuiscono nuove competenze all'ART e che, su tale punto, il Comitato stesso ha condiviso, pertanto, l'opportunità di espungere ogni riferimento ad ulteriori valutazioni da acquisire presso la citata ART;
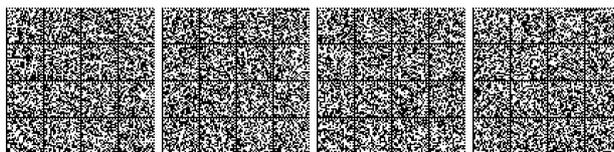
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

1. delle valutazioni espresse con il parere NARS n. 3 del 17 giugno 2020, con il quale, in particolare:

1.1 viene confermata la validità del proprio parere n. 1 del 2014, espresso secondo quanto indicato nel punto 2.2. della citata delibera CIPE n. 56 del 2012, facendo presente che la deliberazione assunta dalla Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti, con la quale è stato ricusato il visto e la conseguente registrazione della menzionata delibera CIPE n. 20 del 2014, non appare incidere a livello procedurale sul parere NARS n. 1 del 2014, che resta generalmente estraneo agli effetti della ricusazione del visto;

1.2 viene rimessa al CIPE ogni valutazione circa l'attuazione della previsione di cui al punto 2.2 della citata delibera n. 56 del 2012, fatte salve le determinazioni che la concedente Regione del Veneto vorrà assumere in merito alla procedura di gara, tenuto conto sia del considerevole lasso di tempo, sia della sostenibilità economico-finanziaria delle offerte, del collegamento con le altre tratte;

1.3 viene fatto presente che il MIT non ha formulato osservazioni in merito al recepimento, a cura della Regione del Veneto, delle indicazioni fornite dal NARS con parere n. 1 del 2014;

2. che la Regione del Veneto ha dichiarato di aver tenuto conto, nel nuovo schema di Convenzione inviato per il richiesto parere, delle raccomandazioni contenute nel parere NARS n. 1 del 2014 e di essersi attenuta ai rilievi della Corte dei conti nei seguenti punti:

1) è stato eliminato dallo schema di Convenzione l'art. 8, comma 2, lettera *b)*, che prevedeva la possibilità di proroga della concessione;

2) è stato trasmesso il prescritto Protocollo d'intesa, firmato da Regione, MIT e ANAS, con la citata nota MIT n. 4906;

Delibera:

1. Ai sensi del punto 2.2 della citata delibera n. 56 del 2012, è valutato favorevolmente con raccomandazioni il nuovo schema di Convenzione dell'intervento denominato «Via del mare: Collegamento A4 - Jesolo e litorali».

2. Il Comitato, conformemente a quanto espresso dal NARS nel parere n. 3 del 17 giugno 2020, fa proprie le raccomandazioni formulate dal NARS stesso nel parere n. 1 del 2014, che si allegano e che fanno parte integrante della presente delibera e di cui la Regione del Veneto ha dichiarato di aver già tenuto conto nel nuovo schema di Convenzione inviato a questo Comitato.

3. La Regione del Veneto valuterà la sostenibilità economico-finanziaria delle offerte presentate, anche tenuto conto del considerevole lasso di tempo trascorso e del collegamento con altre tratte.

4. Sono fatte salve le determinazioni che la Regione del Veneto vorrà assumere in merito alla procedura di gara e alla sostenibilità economico-finanziaria in seguito all'avvenuta conoscenza delle offerte dei concorrenti.

5. Considerato che l'opera risulta inserita nel Programma delle infrastutture strategiche, il MIT vigilerà sul prosieguo della stessa e sulle raccomandazioni all'uopo formulate dal Comitato e provvederà a comunicare l'esito della gara al DIPE.

6. Il MIT provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto.

7. Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'intervento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione riguardante l'intervento stesso.

Roma, 25 giugno 2020

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1366

———

ALLEGATO

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001) VIA DEL MARE: COLLEGAMENTO A4-JESOLO E LITORALI PARERE SULLO SCHEMA DI CONVENZIONE DELLA PROPOSTA DI *PROJECT FINANCING* CUP (H41B0900116005)

Raccomandazioni.

1. Ai sensi dell'art. 143, comma 8-*bis*, del decreto legislativo n. 163 del 2006, lo schema di convenzione deve essere integrato con la definizione dei presupposti e delle condizioni di base del Piano economico finanziario, di seguito PEF le cui variazioni, se non imputabili al concessionario e qualora determinino una modifica dell'equilibrio del PEF medesimo, ne comportano la revisione. In particolare, al fine di evitare che il riequilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione dipenda da eventi non puntualmente specificati con l'effetto di trasferire il rischio di realizzazione ed esercizio dell'opera sul concedente pubblico, il 16° alinea delle premesse deve essere modificato:

a) sostituendo la generica formulazione della lettera *e)*, con una più precisa indicazione dei principali presupposti e condizioni a base del PEF;

b) espungendo la lettera *f)*, poiché il profilo di rischio dell'opera, che influisce sulle condizioni di riequilibrio, dipenderebbe dai contenuti di un «accordo diretto tra il concessionario gli istituti finanziatori», ancora da sottoscrivere e di cui il concedente non è parte.

Andrebbe, inoltre, espunto dall'art. 8, comma 2, lettera *a)*, il riferimento alle modalità di adeguamento delle tariffe, al fine di evitare modifiche del metodo tariffario durante la vita della concessione.

Lo schema deve, altresì, essere integrato con «una definizione di equilibrio economico-finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito» e con l'indicazione della «procedura di verifica e» con «la cadenza temporale degli adempimenti connessi».

2. L'art. 7 deve essere integrato in modo da prevedere che — qualora le verifiche postulate dall'art. 7, comma 2, della legge regionale Veneto n. 15 del 2002 evidenzino un'eccedenza di ricavi tariffari rispetto alle stime del PEF — deve essere apportata una riduzione, percentualmente corrispondente, alle tariffe.

Deve essere conseguentemente stralciato dal novero degli allegati menzionati all'art. 2 dello schema l'allegato G sulle modalità di determinazione del risultato economico della concessione ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione regionale.
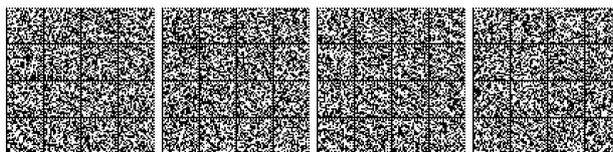
3. Fermo restando quanto indicato al precedente punto 1, l'art. 8, concernente le fattispecie che legittimano la revisione del PEF, deve risultare pienamente coerente con le indicazioni di cui all'art. 143, comma 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Tutti gli allegati – e, in particolare, il cronoprogramma allegato sotto la lettera F e che fissa il collaudo al 21 dicembre 2011 – devono essere temporalmente adeguati alle nuove scadenze del PEF.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà interessare la Regione ad adeguarsi alle seguenti indicazioni:

5.1 art. 3: il comma 1, lettera *i)*, dovrebbe essere aggiornato in modo da prevedere che il concessionario si impegni a prestare o farsi prestare da appaltatori, progettisti ed aggiudicatari delle gare tutte le garanzie e coperture assicurative stabilite dal decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni con le modalità di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché eventuali ulteriori garanzie previste dalla vigente normativa sulle esecuzioni dei lavori e per la gestione di opere affidate in concessione.

5.2 art. 5: deve essere completato il comma 7, concernente le modalità di cessione delle quote sociali, in quanto non subordina le variazioni soggettive e oggettive ad alcuna autorizzazione del concedente né prevede alcuna verifica sulla permanenza dei requisiti di solidità patrimoniale, come invece praticato per le società concessionarie di autostrade nazionali (v. ora delibera CIPE 19 luglio 2013, n. 30).

5.3 art. 7: fermo restando quanto indicato al precedente punto 2, è opportuno che la clausola venga modificata in modo da prevedere tempi più ristretti per l'elaborazione dell'indicatore di qualità del servizio offerto. Più specificatamente tale elaborazione dovrebbe essere effettuata prima della sottoscrizione della convenzione, in modo da evitare che il meccanismo di adeguamento tariffario — in caso di mancato accordo delle parti — venga demandato a determinazioni successive di «organismo di certificazione tecnica indipendente», estraneo al contratto, anche al fine di agevolare la bancabilità dell'opera. Risulta, altresì, opportuno che nella convenzione sia reiterato l'obbligo, riportato nel bando, di redigere ed aggiornare annualmente, nei termini di legge, la «carta dei servizi» con indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998 e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, prevedendo penali — anche riferibili al primo quinquennio di entrata in esercizio dell'infrastruttura — nell'ipotesi che gli standard non siano rispettati.

5.4 art. 8: sotto il profilo formale è necessaria una maggiore coerenza tra il titolo, riferito al piano economico-finanziario, ed il testo della clausola, che invece, cita prevalentemente la revisione della «concessione», mentre, sotto il profilo sostanziale, la clausola di cui al comma 3, che prevede la «verifica» del PEF anche «al termine dei lavori», deve essere formulata in modo che non contrasti con il principio dell'assunzione del rischio di costruzione, da parte del concessionario, all'approvazione del progetto definitivo. Inoltre, al medesimo comma 3, dovrebbe essere modificato l'ultimo periodo che conferisce valore vincolante al piano sino alla scadenza della concessione, in modo che non si verifichino dubbi interpretativi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo che prevede revisioni anche periodiche del piano stesso.

5.5 art. 9: il comma 1 riferisce il sistema di esenzione dal pedaggio in esso contemplato al «periodo prestabilito di anni», rinviando — per quanto concerne «termini e modalità» — all'allegato A, che prevede l'applicazione del sistema stesso per tutta la durata della concessione: è, quindi, opportuno riportare analoga specificazione al comma in questione.

5.6 art. 10: anche il comma 6 di tale articolo deve essere completato quantificando l'aliquota per spese generali in conformità a quanto previsto in sede di stesura del PEF, mentre all'ultimo periodo del comma 7 vanno depennate le parole «e/o di gestione» sì da riferire l'applicazione della disciplina di cui all'art. 8 solo all'ipotesi di modifiche al progetto definitivo che comportino incrementi dei costi di costruzione tali da incidere sull'equilibrio economico-finanziario.

5.7 art. 14: il comma 1 deve essere integrato con l'indicazione delle località o dei valori chilometrici da prendere a riferimento per l'identificazione del tratto stradale di cui alla parte finale del comma.

5.8 art. 17: deve essere completato il comma 1, indicando, per maggiore chiarezza ed anche al fine di evitare che eventuali ritardi nella realizzazione dell'opera incidano sulla durata della concessione, la data di scadenza della concessione medesima ed inserendo quindi una frase del seguente tenore «e scadrà pertanto al massimo, entro la fine del 2055»: il PEF, infatti, colloca il collaudo nell'anno 2015.

5.9 art. 18: al comma 3, che disciplina l'indennizzo da riconoscere al concessionario nel caso venga dichiarata la decadenza della concessione, è opportuno aggiungere, dopo le parole «valore delle opere realizzate», la precisazione «ed approvate dal concedente» e stralciare le parole «più gli oneri accessori».

5.10 Lo schema di convenzione disciplina le ipotesi della decadenza (art. 18) e della risoluzione del rapporto per inadempimento del concedente o di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse (art. 19), ma non contempla l'irrogazione di penali nelle ipotesi di ritardo nell'esecuzione dei lavori o di inottemperanza del concessionario agli altri obblighi assunti a proprio carico. È opportuno che lo schema venga per tale profilo adeguatamente integrato.

5.11 È, altresì, opportuno che lo schema di convenzione sia integrato:

includendo, tra gli obblighi del concessionario, quello di fornire flussi costanti di informazioni al MIT e, suo tramite, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPE con modalità coerenti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) di cui all'art. 1 della legge n. 144 del 1999;

riportando la clausola del bando di gara, che — in conformità a quanto stabilito al punto 3.5 della delibera CIPE del 30 aprile 2012, n. 56 — prevede la stipula di un protocollo di legalità tra Prefettura competente UTG, concedente e concessionario che recepisca le linee antimafia approvate con la delibera CIPE del 3 agosto 2011, n. 58: tra l'altro, come si deduce del pari dal bando, nell'importo complessivo delle spese tecniche e generali di cui al quadro economico del progetto preliminare approvato è inclusa una percentuale dello 0,4 per cento, rispetto all'importo dell'investimento, per oneri antimafia, percentuale che il punto 3.1 della richiamata delibera ha disposto venga evidenziata nel PEF e di cui, ai sensi dell'art. 176 del decreto legislativo n. 163 del 2006, debbono essere specificate le modalità di utilizzo;

riportando la clausola presente nel bando di gara sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010, e successive modificazioni, clausola che deve essere integrata con l'assunzione, da parte del concessionario, dell'obbligo di conformarsi alle direttive che il CIPE adotterà in tema di monitoraggio ai sensi del richiamato art. 176 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

20A06374

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Furosemide Aristo».

Con la determina n. aRM - 224/2020 - 3773 del 13 novembre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aristo Pharma GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: FUROSEMIDE ARISTO;

confezione: 035979018;

descrizione: «500 mg compresse» 20 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06345
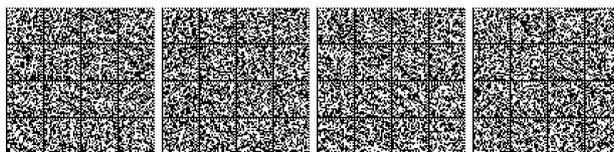
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metoprololo Aristo».

Con la determina n. aRM - 223/2020 - 3773 del 13 novembre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aristo Pharma GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: METOPROLOLO ARISTO:

confezione: 035817016 - descrizione: «100 mg compresse» 30 compresse;

confezione: 035817030 - descrizione: «200 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06346

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bimatoprost e Timololo Biogaran».

Con la determina n. aRM - 222/2020 - 3964 dell'11 novembre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Biogaran, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: BIMATOPROST E TIMOLOLO BIOGARAN:

confezione: 044984019 - descrizione: «0,3 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1x3 ml in flacone LDPE;

confezione: 044984021 - descrizione: «0,3 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 3x3 ml in flacone LDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06347

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo e Difenidramina Cloridrato Chanelle».

Con la determina n. aRM - 221/2020 - 3370 dell'11 novembre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Chanelle Medical, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: PARACETAMOLO E DIFENIDRAMINA CLORIDRATO CHANELLE:

confezione: 044586016 - descrizione: «500mg/25mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione: 044586028 - descrizione: «500mg/25mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione: 044586030 - descrizione: «500mg/25mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione: 044586042 - descrizione: «500mg/25mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione: 044586055 - descrizione: «500mg/25mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione: 044586067 - descrizione: «500mg/25mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVDC/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06348

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Aristo».

Con la determina n. aRM - 225/2020 - 3773 del 13 novembre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aristo Pharma GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SILDENAFIL ARISTO:

confezione: 042371017 - descrizione: «25 mg compressa» 1 compressa in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371029 - descrizione: «25 mg compressa» 2 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371031 - descrizione: «25 mg compressa» 4 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371043 - descrizione: «25 mg compressa» 6 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371056 - descrizione: «25 mg compressa» 8 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371068 - descrizione: «25 mg compressa» 10 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371070 - descrizione: «25 mg compressa» 12 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371082 - descrizione: «25 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371094 - descrizione: «25 mg compressa» 20 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371106 - descrizione: «25 mg compressa» 24 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371118 - descrizione: «25 mg compressa» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371120 - descrizione: «50 mg compressa» 1 compressa in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371132 - descrizione: «50 mg compressa» 2 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371195 - descrizione: «50 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371144 - descrizione: «50 mg compressa» 4 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371157 - descrizione: «50 mg compressa» 6 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371169 - descrizione: «50 mg compressa» 8 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371171 - descrizione: «50 mg compressa» 10 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371183 - descrizione: «50 mg compressa» 12 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371207 - descrizione: «50 mg compressa» 20 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371219 - descrizione: «50 mg compressa» 24 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371221 - descrizione: «50 mg compressa» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371233 - descrizione: «100 mg compressa» 1 compressa in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371245 - descrizione: «100 mg compressa» 2 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371258 - descrizione: «100 mg compressa» 4 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371260 - descrizione: «100 mg compressa» 6 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371272 - descrizione: «100 mg compressa» 8 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371308 - descrizione: «100 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371284 - descrizione: «100 mg compressa» 10 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371296 - descrizione: «100 mg compressa» 12 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;
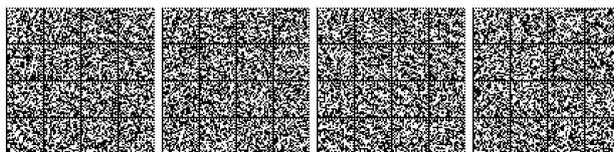
confezione: 042371310 - descrizione: «100 mg compressa» 20 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371322 - descrizione: «100 mg compressa» 24 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 042371334 - descrizione: «100 mg compressa» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A06349

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inalossin»

Estratto determina AAM/PPA n. 659/2020 del 13 novembre 2020

Descrizione del medicinale, attribuzione n. A.I.C. e autorizzazione variazioni: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale INALOSSIN anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

confezione: «400 ppm mol/mol gas medicinale compresso - bombola in alluminio con valvola VI da 2 Litri» - A.I.C. n. 040635070 (base 10) 16S2PY (base 32);

confezione: «800 ppm mol/mol gas medicinale compresso - bombola in alluminio con valvola VI da 2 litri» - A.I.C. n. 040635082 (base 10) 16S2QB (base 32).

Forma farmaceutica: gas medicinale compresso.

Principio attivo: Azoto ossido.

È autorizzata, relativamente alle sopraindicate confezioni, la variazione di seguito descritta:

tipo IA, B.II.b.3 - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito; *a)* Modifica minore nel procedimento di fabbricazione:

modifica minore del processo di produzione del prodotto finito, correlata all'inserimento della nuova confezione in bombola in alluminio da 2 L per ciascun dosaggio autorizzato.

Titolare A.I.C.: Società italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» S.p.a. (codice SIS 1012), codice fiscale 00209070168, con sede legale e domicilio fiscale in via San Bernardino, 92, 24126 Bergamo, Italia (IT).

Codice pratica: N1B/2020/1034-*bis*.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn), (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

OSP (medicinale soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06350

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benilexa»

Estratto determina AAM/PPA n. 663/2020 del 13 novembre 2020

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale BENILEXA:

DK/H/3066/001/II/021/G, Grouping tipo II, C.I.4) e tipo IB, C.I.2a): aggiornamento degli stampati in base a nuovi dati di qualità, clinica, preclinica o farmacovigilanza (nuovi dati disponibili con durata del trattamento a sei anni).

Adeguamento degli stampati al prodotto di riferimento e modifiche di adeguamento al QRD template, nella versione corrente.

Si modificano i paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.2 e 10 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

DK/H/3066/001/IB/022, tipo IB, C.I.3z): aggiornamento degli stampati in accordo alle risultanze della procedura PSUSA/00001856/201905 per il «Levonorgestrel».

Si modificano i paragrafi 4.8 e 10 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Confezioni A.I.C. n.:

043233016 - «20 microgrammi/24 h sistema a rilascio intrauterino» 1 sacchetto monouso con dispositivo di rilascio intrauterino in blister PE;

043233028 - «20 microgrammi/24 h sistema a rilascio intrauterino» 1 x 5 bustine con dispositivo di rilascio intrauterino in blister PE.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Gedeon Richter Plc. (codice SIS 3130).

Numeri procedura: DK/H/3066/001/II/021/G - DK/H/3066/001/IB/022.

Codici pratica: VC2/2019/672 - C1B/2020/1186.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e succesive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate,possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06351

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Copemyl»

Estratto determina AAM/PPA n. 686/2020 del 14 novembre 2020

È autorizzata la seguente variazione relativa alla specialità medicinale «COPEMYL» (A.I.C. n. 043860) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

C.I.2.b) Aggiornamento stampati per adeguamento al prodotto di riferimento.

Paragrafi impattati dalle modifiche: paragrafi 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette. Adeguamento all'ultima versione del QRD template. Modifiche editoriali.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Procedura europea: NL/H/3213/001/II/010.

Codici pratiche: VC2/2019/329.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione di cui al presente estratto

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A06352

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Taiper»

Estratto determina AAM/PPA n. 690/2020 del 14 novembre 2020

Si autorizza la seguente variazione: variazione di tipo II n. B.I.z. relativa al medicinale TAIPER (A.I.C. n. 037667) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio: aggiornamento dell'ASMF del titolare Fresenius Kabi iPSUM S.r.l. - via Roma n. 108 - 20060 - Cassina de' Pecchi, Italia (precedentemente Fresenius Kabi Anti-Infectives S.r.l. sito in piazza Maestri del Lavoro n. 7 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), Italia) relativamente alla sostanza attiva tazobactam dalla versione RED-DMF-076/02 alla versione RED-DMF-076/04 (dicembre 2018) con aggiornamenti fino a maggio 2020.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a.

Codice pratica: VN2-2019-86.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018;

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06353

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Coxart»

Estratto determina AAM/PPA n. 666/2020 del 14 novembre 2020

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/1000.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Gentian Generics Limited con sede legale in 5 th Floor, Castle Chambers 43 Castle Street, Liverpool 1W7BL UK.

Medicinale: COXART.

Confezioni:

«100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC - A.I.C. n. 045187010;

«100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC - A.I.C. n. 045187022;

«200 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC - A.I.C. n. 045187034;

«200 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC - A.I.C. n. 045187046.

alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale in via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.
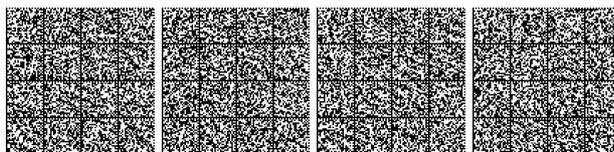
Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06354

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 61/20 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 9 luglio 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012618/PSIC-L-119 del 13 novembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 61/20 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAP in data 9 luglio 2020, concernente modifiche al regolamento per il funzionamento interno del Consiglio di amministrazione.

20A06378

Approvazione della delibera n. 38/XCDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari in data 24 settembre 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012474/VET-L-98 del 10 novembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 38/XCDA adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAV in data 24 settembre 2020, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2021, in misura pari a euro 62,00 pro-capite.

20A06379

Approvazione della delibera n. 02/20 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 8 maggio 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012475/PSIC-L-113 del 10 novembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 02/20 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'ENPAP in data 8 maggio 2020, concernente modifiche al regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza.

20A06380

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-292) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
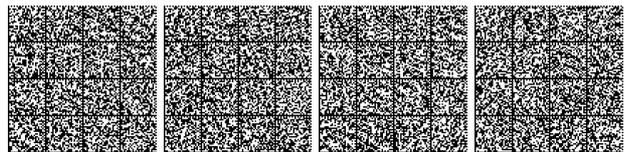
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.